

RGL 1351/2025

TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza dell'11.2.2026 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia promossa con ricorso del 15.4.2025

da

ACCA SOFTWARE spa (avv. Fontana)

contro

INPS (difesa interna)

Motivi della decisione

L'opposizione, come proposta avverso l'avviso bonario dell'INPS n. 69401 per l'anno 2019 relativo a contributi (ed accessori) derivanti dalla non applicabilità del regime del massimale contributivo, non è fondata.

Introdotta in Italia a partire dal 1996 con la riforma del sistema pensionistico (articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cd legge Dini), il massimale contributivo è un concetto legato al sistema di calcolo contributivo della pensione. La sua applicazione è obbligatoria per tutti i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi a partire dal 1° gennaio 1996, e viene rivisto annualmente.

L'introduzione dell'istituto mira a ridurre il costo complessivo del sistema previdenziale, in modo da garantire la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico.

Tale massimale ha due effetti principali:

1. Limite al calcolo dei contributi: una volta raggiunto il massimale, il datore di lavoro e il lavoratore smettono di versare contributi sul reddito eccedente.



1. Limite al calcolo della pensione: la pensione è calcolata solo sui redditi fino al massimale. Questo significa che, anche se un lavoratore percepisce un reddito annuo superiore a tale soglia, la quota eccedente non sarà considerata per il calcolo della pensione: tutta la retribuzione percepita oltre il limite annualmente indicato non è assoggettabile a contribuzione previdenziale e non si tradurrà in pensione. Pertanto oltre il tetto previsto il datore di lavoro e/o il lavoratore pagherà una quota fissa di contributi in rapporto alla retribuzione percepita e otterrà, pertanto, una pensione minore rispetto a quanto avrebbe percepito se il massimale non fosse stato applicato.

Esso si applica solo ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è iniziato dopo il 1° gennaio 1996 o a chi ha optato per il sistema contributivo. Non si applica invece a chi ha avuto contributi versati prima di tale data e si trova in un sistema misto (retributivo e contributivo).

Il messaggio INPS 5062/2024 ricorda le circolari ed i messaggi più rilevanti relativi alla disciplina in parola:

- 177/1996 - Introduce il massimale contributivo e ne fissa i principi applicativi
- 21/2001 - L'applicazione del massimale è esclusa per i lavoratori che abbiano maturato in Paesi comunitari o convenzionati, anteriormente all'1/1/1996, una anzianità contributiva, anche se inferiore ai 18 anni e il pro rata italiano sia calcolato esclusivamente con il sistema contributivo.
- 178/2002 - Nel caso di coesistenza nell'anno di rapporti di lavoro subordinato e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.
- 42/2009 - Il massimale contributivo non si applica ai lavoratori assunti successivamente al 31/12/1995 che abbiano acquisito, su domanda, anzianità contributiva precedente all'1/1/1996. La circolare precisa quali siano le contribuzioni obbligatorie che fanno assumere lo status di iscritto ante 1/1/1996:



- 7/2010 - Introduce dalla decorrenza 1/2010 l'elemento in sostituzione del precedente TC 98;
- 58/2016- Fornisce chiarimenti riferiti a soggetti iscritti alle Gestioni pubbliche; in particolare lavoratori "nuovi iscritti" che acquisiscano anzianità assicurative ante 1/1/1996, a seguito di domanda di riscatto o accredito figurativo.
- 63/2019 - Inapplicabilità dell'articolo 8 del D.P.R. n. 818/1957 alle eccedenze del massimale contributivo e pensionabile
- 93/2019 - Art. 21 del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019. Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori (dipendenti pubblici espressamente tipizzati) che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro.
- 3748/2024 l'INPS ribadisce che la data di prima iscrizione alla gestione previdenziale determina l'applicabilità del massimale contributivo, e che tale data resta valida anche in caso di pensionamento e successivo reimpiego.

Nella fattispecie in esame il ricorrente al 1.1.1996 non è privo di anzianità contributiva, risultando accrediti all'INARCASSA; né ha optato per il regime contributivo.

Non è maturata prescrizione alla notifica dell'avviso bonario opposto, tenendo conto del termine prescrizionale quinquennale cui vanno sommati i 311 giorni di sospensione COVID; con la precisazione che l'adempimento notificatorio via PEC è rituale nonostante la provenienza da account non in registri (ex plurimis Cass. n.18684/2023).

Da quanto precede il rigetto dell'opposizione.

Spese compensate per le connotazioni di novità delle questioni.

PQM

rigetta l'opposizione;

compensa le spese.

Avellino, data del deposito

Il Giudice del Lavoro



dott. Tommaso Mainenti

